

Legge regionale 16 dicembre 2022 n. 46 - Calabria

Istituzione del Parco marino regionale Secca di Amendolara.

Art. 1 Istituzione del Parco marino regionale Secca di Amendolara.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. Ai sensi dell'[articolo 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10](#) (Norme in materie di aree protette), è istituito il Parco marino regionale Secca di Amendolara, di seguito denominato Parco.
2. Il Parco è classificato, ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, della L.R. n. 10/2003](#), come parco marino.

Art. 2 Descrizione dell'area.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. Il Parco marino Secca di Amendolara è un'area di notevole interesse paesaggistico calabrese e interessa l'area prospiciente i Comuni di Amendolara, Trebisacce e Villapiana, nella Provincia di Cosenza.
2. La Secca si trova al largo della foce del fiume Crati ed è costituita da scogli a fondale coralligeno che si elevano da una piattaforma costituita principalmente da fango e sabbia fino a circa 27 metri dalla superficie, cima dello scoglio più alto. Il banco di Amendolara è un'estensione sottomarina della cintura frontale appenninica. Insieme ai più piccoli banchi di Rossano e Cariatì forma l'area sommitale della dorsale di Amendolara, che si estende per oltre 80 chilometri a sud-est della costa ed è dovuta alla crescita di pieghe attive legate alle faglie.

Art. 3 Finalità del Parco.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. Il Parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:
 - a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;
 - b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;
 - c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;
 - d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio e al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;
 - e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.

Art. 4 Perimetrazione.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. I confini del Parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1: 25.000, allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

Art. 5 Gestione del Parco.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. La gestione del Parco è demandata all'Ente per i Parchi marini regionali di cui all'[articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24](#) (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità).

Art. 6 Strumenti di pianificazione.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'Ente gestore, si attua attraverso i seguenti strumenti di pianificazione del Parco previsti dagli articoli [18](#), [19](#) e [21](#) della [L.R. n. 10/2003](#):

- a) Piano per il Parco;
- b) regolamento del Parco;
- c) Piano pluriennale economico e sociale.

2. La formazione del Piano del Parco, che è predisposto dall'Ente per i Parchi marini regionali di cui all'[articolo 9 della L.R. 24/2013](#), è disciplinata dagli articoli [10](#) e [18](#) della [L.R. n. 10/2003](#).

3. Il regolamento del Parco, redatto ai sensi dell'[articolo 19](#) della [L.R. n. 10/2003](#), disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco, è predisposto dall'Ente per i Parchi marini regionali contestualmente al Piano per il Parco del quale è parte integrante.

4. Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato ai sensi dell'articolo 21 della [L.R. n. 10/2003](#), e specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie e i finanziamenti.

Art. 7 Norme di salvaguardia.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. Fino alla data di pubblicazione del piano del parco e del regolamento del parco, all'interno del perimetro del parco si applicano le norme previste dalla [L.R. n. 10/2003](#), fatte salve le disposizioni più restrittive previste da leggi nazionali, da strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali, anche posteriori rispetto alla presente legge.

2. All'interno del perimetro del parco si prevedono, negli strumenti di pianificazione di cui alla [L.R. n. 10/2003](#), le seguenti regolamentazioni:

- a) regolamentazione dell'attività subacquea;
- b) regolamentazione della pesca;
- c) regolamentazione degli ormeggi.

Art. 8 Norma finanziaria.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'Ente gestore.
2. La Regione Calabria sostiene le attività di cui all'articolo 3 della presente legge, attraverso l'erogazione di un contributo annuale a favore dell'Ente gestore, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale.
3. A decorrere dall'anno 2023 il contributo di cui al comma 2, determinato nel limite massimo di 100.000,00 euro annui, trova copertura a valere delle risorse di cui all'[articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5](#), destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione del bilancio 2022-2024.
4. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 è corrisposto previa rendicontazione da parte dell'Ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.

Art. 9 Entrata in vigore.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.